



Tariffa per la fornitura di Energia Elettrica Servizio di maggior tutela

CLIENTI DOMESTICI

ABITAZIONI DI RESIDENZA ANAGRAFICA
CON POTENZA IMPEGNATA FINO A 3 kW
DOTATI DI STRUMENTO DI MISURA ATTO A RILEVARE
L'ENERGIA PER CIASCUNA DELLE FASCE ORARIE F1, F23

Validità dal:

01 Ottobre 2009

TRASPORTO

SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUO kWh		QUOTA FISSA τ_1 €/punto di prelievo anno	QUOTA POTENZA τ_2 €/kW/anno	QUOTA VARIABILE τ_3 €/kWh
0	900	5,11490	5,13400	0,00354
901	1.800			0,00354
1.801	2.640			0,03960
2.641	3.540			0,08838
3.541	4.440			0,08838
Oltre 4.440				0,14987

VENDITA

Commercializzazione (PCV ₁) €/punto di prelievo/anno	Perequazione Energia (PPE) €/kWh	Energia e Dispacciamento (PED) €/kWh	
		F1	F23
30,00000	0,00525	0,11441	0,07833

SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUO kWh	QUOTA FISSA DISPBT €/punto di prelievo anno	QUOTA VARIABILE DISPBT €/kWh
0	-17,60920	0,00051
1.801		0,00573
2.641		0,01279
Oltre 4.440		0,02168

COMPONENTI A e UC

SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUO kWh		A2 €/kWh	A3 €/kWh	A4 €/kWh	A5 €/kWh	UC4 €/kWh	AS €/kWh
0	1.800	0,00160	0,00623	0,00075	0,00018	0,00023	0,00169
1.801	2.640	0,00298	0,01159	0,00138	0,00033	0,00044	0,00169
oltre 2.640		0,00436	0,01697	0,00202	0,00047	0,00064	0,00169

UC1 €/kWh	UC3 €/kWh	MCT €/kWh	A6 €/kW/mese	UC7 €/kWh
0,00148	0,00083	0,00017	-	-

IMPOSTE

SCAGLIONI DI CONSUMO ANNUO kWh		IMPOSTA ERARIALE (^) €/kWh	ADDIZIONALE COMUNALE (^) €/kWh	IVA %
0	1.800	-	-	10
Oltre 1.800		0,00470	0,01859	

Note:

I corrispettivi di trasporto sono definiti dalla delibera AEEG 188/08.

La componente di commercializzazione PCV1 è stabilita dalla delibera AEEG 349/07.

La componente a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento PED, la componente PPE e la componente UC1 sono definite dalla delibera AEEG - ARG/elt 132/09, la componente DISPBT è definita dalla delibera AEEG - ARG/elt 35/09. Gli oneri e maggiorazioni di sistema: componenti A, UC inclusa la componente UC7, ad eccezione della componente UC1, sono fissati dalla delibera AEEG - ARG/elt 80/09 e confermate con delibera AEEG - ARG/elt 133/09.

L'imposta erariale e le addizionali provinciali sono quelle previste per l'anno 2009.

Le fasce orarie F1, F23 sono così definite dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/07:

F1: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

F23: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 alle ore 8:00. Nei giorni di festività nazionale, sabato e domenica tutte le ore della giornata.

(^*) Se il consumo risulta superiore a 150 kWh/mese per le forniture fino a 1,5 kW, e superiore a 220 kWh/mese per le forniture con 3 kW, sul quantitativo di energia eccedente i suddetti limiti, viene progressivamente ridotta l'esenzione applicando la normale aliquota fino a un massimo di 150 kWh.